Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 246

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Mercoledì, 22 ottobre 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

**Presidenza della Repubblica:** Comunicato . . Pag. 3998

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1952.
**Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Como** Pag. 3998

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1952.
**Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Bari** Pag. 3998

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1952.
**Distintivo dei giudici popolari nelle udienze delle Corti di assise e delle Corti di assise d'appello** Pag. 3998

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1952.
**Disposizioni concernenti la disciplina della restituzione dell'imposta generale sull'entrata per alcuni prodotti esportati** Pag. 3999

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero degli affari esteri:** Concessione di exequatur. Pag. 4002

**Ministero del tesoro:** Media dei cambi e dei titoli Pag. 4002

**Ministero dell'interno:** Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Agrigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951 Pag. 4002

**Ministero dei trasporti:** 34ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925 per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti. Bombole in lega leggera. Pag. 4002

**Ministero dei lavori pubblici:** Approvazione del piano parziale di ricostruzione di Pontedera (Pisa) . . Pag. 4002

CONCORSI ED ESAMI

**Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:**

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1948 . . Pag. 4003

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Varese al 30 novembre 1951 Pag. 4003

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1951 . . Pag. 4003

**Ministero della difesa-Aeronautica:** Diario delle prove scritte dei concorsi a due posti di assistente alle cattedre di analisi matematica e di fisica sperimentale, indetti con decreto Ministeriale 20 dicembre 1951 Pag. 4003

**Prefettura di Latina:** Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Latina . . . Pag. 4004

**Prefettura di Catania:** Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania . . . . . . . . . . . Pag. 4004

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 246 DEL 22 OTTOBRE 1952:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 43: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 23ª estrazione di obbligazioni dell'Autostrada Milano-Bergamo.
(4467)

# PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

## COMUNICATO

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 11,30, al Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il sig. Abdul Malik Al Khederi, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario dell'Irak.

Roma, addì 14 ottobre 1952

(5077)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1952.
**Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Como.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 30 giugno 1951, col quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Como per il triennio 1951-53;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del componente Casati dott. Sergio — esperto in scienze agrarie — trasferitosi in altra sede;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Giorgio Toffetti — esperto in scienze agrarie — è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Como sino al 31 dicembre 1953, in sostituzione del dott. Sergio Casati trasferitosi in altra sede.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1952*
*Registro n. 68 Presidenza, foglio n. 25.* — FERRARI

(5084)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1952.
**Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Bari.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 9 aprile 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Bari;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Bari, n. 26135, in data 17 settembre 1952, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Ciccolella Michele, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, richiesta dalla Amministrazione interessata, in quanto non più appartenente alla stessa, con il dott. Zaccaro Bruno della cennata Camera di commercio, industria e agricoltura;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il sig. Ciccolella Michele è sostituito con il dottor Zaccaro Bruno, quale rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, nella Commissione provinciale per il collocamento di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1952

*Il Ministro*: RUBINACCI

(5045)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1952.
**Distintivo dei giudici popolari nelle udienze delle Corti di assise e delle Corti di assise d'appello.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA

Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, modificata dalle leggi 24 novembre 1951, n. 1324 e 5 maggio 1952, n. 405;

Visto l'art. 25 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, sulle disposizioni regolamentari per la esecuzione del Codice di procedura penale;

Decreta:

Art. 1.

Nelle udienze delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello i giudici popolari devono indossare abito scuro e portare a tracolla una fascia di seta di colore verde, bianco e rosso a tre bande di uguali dimensioni annodata sul fianco sinistro.

Art. 2.

La fascia avrà la larghezza di centimetri dodici, quattro per ogni colore, la lunghezza di metri due e centimetri cinquanta e terminerà d'ambo le parti con una frangia di cordoncini d'oro lunghi centimetri otto.

Roma, addì 18 ottobre 1952

*Il Ministro*: ZOLI

(5089)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1952.

**Disposizioni concernenti la disciplina della restituzione dell'imposta generale sull'entrata per alcuni prodotti esportati.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 21, penultimo comma, della legge 19 giugno 1940, n. 762, concernente la facoltà di consentire agli esportatori la restituzione dell'imposta sull'entrata già corrisposta nel territorio della Repubblica sulle merci esportate e sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione;

Riconosciuta l'opportunità di consentire la restituzione dell'imposta sull'entrata per alcuni prodotti di maggiore richiesta da parte dei mercati esteri, allo scopo di favorirne l'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

Per i prodotti elencati nella tabella annessa al presente decreto, è consentita, fino a nuove disposizioni, per le esportazioni effettuate dal 5 marzo 1952 con regolamento in valuta liberamente trasferibile, la restituzione della imposta sull'entrata, corrisposta in dipendenza degli atti economici cui i detti prodotti hanno dato luogo nel territorio della Repubblica, nella misura fissata nella tabella medesima e con le norme stabilite agli articoli seguenti.

Art. 2.

Ai fini del trattamento di restituzione di cui al precedente art. 1, l'esportazione dei prodotti indicati nella tabella annessa al presente decreto deve essere effettuata a mezzo di bolletta doganale di uscita con restituzione di diritti, da compilarsi, di regola, in corrispondenza di ogni fattura per vendite effettuate all'estero.

All'atto delle singole esportazioni deve essere prodotta alle dogane un duplo della fattura di vendita destinata all'acquirente estero, sulla quale i detti uffici, eseguiti gli opportuni controlli, dovranno apporre la seguente speciale attestazione, datata e firmata dal competente funzionario di dogana: « prodotti esportati all'estero con bolletta mod. n. del ».

Il duplo della fattura predetta è soggetto alla tassa di bollo di cui all'art 63 della tabella allegato *A* annessa al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

Art. 3.

La restituzione dell'imposta sull'entrata prevista dal presente decreto verrà effettuata a quadrimestri finanziari ed a tal fine gli interessati, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla scadenza di ciascun quadrimestre finanziario, dovranno presentare regolare istanza alla competente Intendenza di finanza corredata:

*a*) di uno stato riassuntivo delle esportazioni effettuate nel quadrimestre cui l'istanza si riferisce, con la indicazione degli estremi delle singole bollette doganali di esportazione, dei quantitativi delle merci esportate per ogni qualità o specie e dell'imposta sull'entrata di cui si chiede la restituzione:

*b*) delle originali bollette doganali di esportazione e, nel caso previsto dal successivo art. 4, di un duplicato di esse, nonchè dei dupli delle fatture emesse nel quadrimestre nei confronti degli acquirenti esteri, munite dell'attestazione di cui al precedente articolo.

Per le merci esportate dal 5 marzo al 30 giugno 1952 il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In luogo della bolletta doganale di uscita con restituzione di diritti, la prova dell'effettuata esportazione per i prodotti esportati fino alla data di pubblicazione del presente decreto può essere fornita anche con la bolletta di esportazione semplice.

Art. 4.

Qualora le originali bollette doganali costituiscono titolo per la restituzione dei diritti di confine e delle imposte di produzione, ai fini della restituzione della imposta generale sull'entrata prevista dal presente decreto, gli uffici doganali, a richiesta delle ditte interessate, rilasceranno un duplicato delle bollette predette, facendo sul medesimo esplicitamente risultare il particolare ed esclusivo uso per il quale il duplicato viene rilasciato.

Art. 5.

La restituzione dell'imposta sull'entrata effettuata a norma del presente decreto per i prodotti fabbricati con materie temporaneamente importate esclude i prodotti stessi dalla restituzione dell'imposta sull'entrata depositata alla dogana all'atto della temporanea importazione delle dette materie, imposta che deve essere, di conseguenza, incamerata definitivamente.

Art. 6.

Alla restituzione dell'imposta sull'entrata prevista dal presente decreto provvedono le competenti Intendenze di finanza.

Disposta la restituzione, sui documenti che sono serviti di base per la restituzione medesima e che devono restare uniti all'ordinativo di pagamento, dovranno essere riportati gli estremi dell'ordinativo stesso con la contemporanea apposizione del timbro d'ufficio.

Art. 7

Sulle controversie relative alla classificazione delle merci ai fini della restituzione dell'imposta sull'entrata a norma del presente decreto, decide inappellabilmente il Ministro per le finanze, sentito il parere consultivo del Collegio dei periti doganali.

Art. 8.

Con provvedimento insindacabile del Ministro per le finanze possono essere escluse per il periodo massimo di un anno dal beneficio della restituzione dell'imposta sull'entrata stabilita dal presente decreto le ditte esportatrici che abbiano comunque usato mezzi intesi ad ottenere una indebita restituzione dell'imposta stessa o siano incorse in alcune delle sanzioni previste dalla legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, per non aver assolto in tutto od in parte il tributo dovuto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 settembre 1952

*Il Ministro:* VANONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1952*
*Registro n. 26 Finanze, foglio n. 57.* — MOFFA

## Tabella dei prodotti per i quali è consentita all'atto della esportazione la restituzione d'imposta sull'entrata

| Numero d'ordine | Numero e lettera della tariffa doganale | | DENOMINAZIONE DELLA MERCE | Aliquota d'imposta da restituire e modalità per la restituzione |
|---|---|---|---|---|
| | | | CAPITOLO XLVI | |
| 1 | ex-564 | | Trecce per cappelli ed altri usi: | L'imposta si restituisce in ragione di lire 3,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero. |
| | | *a*) e *b*): ex 1 | di paglia, riunite o non in strisce o in nastri; | |
| | | *a*) e *b*): 3 | di lamette di paglia artificiale, crino artificiale, materie plastiche artificiali, fibre ricoperte di viscosa o di materie plastiche artificiali, anche commiste, in qualsiasi proporzione, con altre materie, riunite o non in strisce o in nastri. | |
| | ex-567 | | Lavori di panieraio, non nominati nè compresi altrove: | |
| | | ex *a*) 1 e 2 | di paglia, non guarniti o guarniti, non decorati o decorati. | |
| | | | CAPITOLO LXV | |
| 2 | 767 | | Campane di feltro per cappelli. | L'imposta si restituisce in ragione di lire 2,40 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero. |
| | | *a*) | di feltro di pelo o di lana e pelo; | |
| | | *b*) | di feltro di lana. | |
| | ex-768 | | Campane per cappelli, intrecciate oppure fatte con la riunione di strisce intrecciate, tessute o altrimenti ottenute, non formate nè foggiate: | |
| | | ex *a*) | di paglia; | |
| | | *c*) | di lamette di paglia artificiale, crino artificiale, materie plastiche artificiali o di altre simili materie, comprese le fibre ricoperte di viscosa o di materie plastiche artificiali, anche commiste, in qualsiasi proporzione sia tra di loro sia con altre materie. | |
| | ex-769 | | Cappelli e copricapo di feltro, finiti o parzialmente finiti | |
| | | *a*) 1 | di feltro di pelo o di lana e pelo, non guarniti; | |
| | | *a*) 2 | di feltro di lana non guarniti; | |
| | | *b*) 1-alfa | di feltro di pelo o di lana e pelo, da uomo, guarniti; | |
| | | *b*) 2-alfa I | di feltro di pelo o di lana e pelo, da donna e da fanciulli, guarniti; | |
| | | *b*) 1-beta | di feltro di lana, da uomo, guarniti; | |
| | | *b*) 2-alfa II | di feltro di lana, da donna e da fanciulli, guarniti. | |
| | ex-770 | | Cappelli e copricapo, finiti o parzialmente finiti, formati con campane intrecciate oppure ottenute con la riunione di strisce intrecciate, tessute o altrimenti ottenute: | |
| | | *a*) 1 e *a*) 2 ex alfa | formati con campane di paglia, non guarniti, da uomo, da donna e da fanciulli; | |
| | | *a*) 2-beta | formati con campane di lamette di paglia artificiale, di crino artificiale, di materie plastiche artificiali, di fibre ricoperte di viscosa o di materie plastiche artificiali e simili, non guarniti, da donna e da fanciulli; | |
| | | ex *b*) 1 | formati con campane di paglia, guarniti, da uomo. | |

| Numero d'ordine | Numero e lettera della tariffa doganale | | DENOMINAZIONE DELLA MERCE | Aliquota d'imposta da restituire e modalità per la restituzione |
|---|---|---|---|---|
| | | | CAPITOLO LXVIII | |
| 3 | ex-800 | *a*) e *b*) | Lavori di amianto-cemento, non verniciati o verniciati, non smaltati o smaltati. | L'imposta si restituisce in ragione di lire 90 per ogni quintale di prodotto netto esportato. |
| | | | CAPITOLI LXXXIV E LXXXV | |
| 4 | ex-1051<br>ex-1171<br>ex-1202 | ex *b*) | Radioscandagli e rivelatori di ostacoli a mezzo di ultrasuoni o di onde elettromagnetiche (Radar « AA n. 3 MK7 » e « TP S 1/D » nonchè Gruppo elettrogeno autotrainabile da 17 K V A per Radar AA n. 3 M K 7). | L'imposta si restituisce nella misura di lire 4 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero. |
| | | | CAPITOLO LXXXVII | |
| 5 | 1218<br>1219<br>1222<br>1223<br>ex-1234 | <br><br><br><br>*a*) | Trattori.<br>Autoveicoli completi.<br>Telai con motore per autoveicoli.<br>Carrozzerie di autoveicoli.<br>Rimorchi per carri armati. | L'imposta si restituisce:<br>per i trattori, gli autoveicoli completi, i telai con motore per autoveicoli e le carrozzerie di autoveicoli, nella misura di lire 5 per ogni cento lire del prezzo di listino in vigore sul mercato interno alla data in cui hanno luogo le esportazioni;<br>per i rimorchi per carri armati nella misura di lire 5 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero. |
| | | | CAPITOLO LXXXIX | |
| 6 | ex-1242<br>ex-1242 | *a*)<br>*c*) 1 | Navi per la Marina militare.<br>Navi mercantili a propulsione meccanica di stazza lorda da 500 a 25.000 tonn. | L'imposta si restituisce in ragione di lire 4 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero. |
| | | | CAPITOLO XCII | |
| 7 | 1301 | *a*) e *b*) | Fisarmoniche ed armoniche a bocca. | L'imposta si restituisce in ragione di lire 400 per ogni fisarmonica e di lire 3,50 per ogni armonica a bocca esportata. |
| | | | CAPITOLO XCIII | |
| 8 | 1314 | | Proiettili e munizioni per armi da guerra, e loro parti. | L'imposta si restituisce nella misura:<br>di lire 1,20 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero per i colpi da 0,30 M2, 0,30 M1 e cal. 0,50;<br>di lire 1,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero per i colpi da 40 m/m HET. MK2; da 57 HE, M306 AI e AT, M307 AI; da 90 m/m HE, M71 e per il colpo da obice da 155 m/m M107;<br>di lire 1,40 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero per il colpo razzo da 3,5 AT, M28 A2 e per i colpi da 2,36 AT, M6, A6;<br>di lire 1,80 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero per i colpi da 75 M30 A1 e M310, A1:<br>di lire 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero per i colpi da 60 m/m HE, MA2, da cal. 4,2 HE, M329 e da 81 m/m HE, M43 A1. |

*Il Ministro*: VANONI

(5078)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Concessione di exequatur

In data 1° ottobre 1952 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. generale Don José Luis Amezcua, Console generale del Messico a Genova, con giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica Italiana.

(4998)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 225

### CAMBI VALUTARI (Esportazione)

**Cambi di chiusura del 21 ottobre 1952**

| | Dollaro U. S. A. | Dollaro Canadese |
|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 624,91 | 649,50 |
| » Firenze | 624,93 | 646,50 |
| » Genova | 624,90 | 649 — |
| » Milano | 624,89 | 649,50 |
| » Napoli | 624,90 | 646,50 |
| » Palermo | 624,90 | 649,75 |
| » Roma | 624,87 | 650 — |
| » Torino | 624,89 | 648 — |
| » Trieste | 624,91 | — |
| » Venezia | 624,90 | 650 — |

**Media dei titoli del 21 ottobre 1952**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 68,35 |
| Id. 3,50 % 1902 | 67,25 |
| Id. 3 % lordo | 66,45 |
| Id. 5 % 1935 | 98,45 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 77,45 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando) | 75,275 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando) | 74,475 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 94,90 |
| Id. 5 % 1936 | 93,425 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 98,50 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 98,425 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 98,375 |

*L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi del 21 ottobre 1952**

*Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse* (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. Lit. 624,88
1 dollaro canadese » 649,75

*Cambio per le contrattazioni in lire sterline* (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina Lit. 1.749,66

**Cambi di compensazione**

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | |
|---|---|---|
| Belgio | Lit. 12,50 | per franco belga |
| Danimarca | » 90,46 | » corona danese |
| Francia | » 1,785 | » franco francese |
| Germania | » 148,77 | » marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » 87,48 | » corona norvegese |
| Olanda | » 164,44 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » 120,78 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » 142,90 | » franco svizzero |

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Agrigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951**

Con decreto interministeriale in data 26 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1952, registro n. 23 Interno, foglio n. 224, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Agrigento di un mutuo di L. 49.000.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5079)

## MINISTERO DEI TRASPORTI

**34ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925 per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti. Bombole in lega leggera.**

In attesa che sia aggiornato il regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925;

Vista la opportunità di ammettere all'uso a titolo sperimentale bombole in lega leggera di alluminio;

Ritenuto necessario, per ragioni di prudenza, limitare in un primo tempo detta ammissione all'uso a recipienti di piccola capacità, destinati a contenere solo alcuni particolari gas;

Su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, dispongo quanto segue:

1) sono ammesse all'uso bombole in un solo pezzo di capacità fino a 10 litri costruite in lega leggera di alluminio da lavorazione plastica del tipo Al-Mg per contenere acetilene disciolto e del tipo Al-Cu per contenere ossigeno alla pressione massima di 150 kg/cm²;

2) i tipi di lega debbono essere prossimi a quelli unificati Pq Mg 3,5 UNI S 97 e Pq Al 3,5 UNI S 97;

3) le pressioni di collaudo debbono essere di 60 kg/cm² per l'acetilene e di 1,5 volte la pressione di carica per l'ossigeno;

4) alla pressione di collaudo il cimento massimo non deve superare i 3/4 del valore del limite di snervamento;

5) in luogo delle prove e verifiche prescritte dal regolamento, una bombola per ogni lotto di 100 deve essere sottoposta alla prova di scoppio. Questa dovrà verificarsi mediante fenditura longitudinale, senza distacco di parti, alle seguenti pressioni minime:

per l'acetilene: 120 kg/cm²;
per l'ossigeno: 3 volte la pressione di carica;

6) nel certificato di approvazione deve essere indicata la composizione della lega rilevandola dai documenti di fabbricazione.

Roma, addì 9 settembre 1952

p. *Il Ministro*: CAPPUCCIO

(5029)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Approvazione del piano parziale di ricostruzione di Pontedera (Pisa)**

Con decreto Ministeriale del 13 ottobre 1952, n. 1025, è stato approvato, previa decisione sulle opposizioni presentate e con alcune modifiche, il piano parziale di ricostruzione di Pontedera, vistato in due planimetrie in scala 1:1000, e sono state rese esecutorie le annesse norme edilizie.

Per l'esecuzione di detto piano è stato assegnato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(5063)

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1948.**

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 17 marzo 1950, n. 20441.2/13991, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1948;

Vista la nota del Prefetto di Macerata, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto Carattoli dott Bruno, trasferito ad altra sede nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto Carattoli dott. Bruno è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata il vice prefetto Barbagallo dott. Gaetano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 9 ottobre 1952

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(5072)

---

**Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Varese al 30 novembre 1951.**

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 28 giugno 1952, n. 20486.2/10384, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1951;

Vista la nota del Prefetto di Varese, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto ispettore Barbato dott. Antonio, destinato ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto ispettore Barbato dott. Antonio è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese il vice prefetto Varcaponti dott. Umberto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 9 ottobre 1952

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(5073)

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1951.**

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Pescara in data 30 dicembre 1951, n. 3539, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara è costituita come appresso:

*Presidente*:

Serena dott. Raffaele, vice prefetto.

*Componenti*:

Franco dott. Pasquale, medico provinciale;

Paolini prof. dott. Renato, docente in patologia medica;

Moraldi prof. dott. Nino, primario chirurgo dell'ospedale civile di Pescara;

Jachini dott. Giuseppe, medico condotto.

*Segretario*:

Di Rocco dott. Claudio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 9 ottobre 1952

*L'Alto Commissario*: MIGLIORI

(5071)

---

## MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

**Diario delle prove scritte dei concorsi a due posti di assistente alle cattedre di analisi matematica e di fisica sperimentale, indetti con decreto Ministeriale 20 dicembre 1951.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 febbraio 1952, con il quale sono stati indetti i concorsi per esami a:

un posto di assistente alla cattedra di analisi matematica nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica (gruppo *A*, grado 11°);

un posto di assistente alla cattedra di fisica sperimentale nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica (gruppo *A*, grado 11°);

Decreta:

Le prove scritte dei concorsi sottonotati avranno luogo presso l'Accademia aeronautica di Nisida (Napoli) nei giorni sottoindicati con inizio alle ore 8:

concorso a un posto di assistente alla cattedra di analisi matematica 28 ottobre 1952;

concorso a un posto di assistente alla cattedra di fisica sperimentale: 30 ottobre 1952.

Roma, addì 10 ottobre 1952

p. *Il Ministro*: MALINTOPPI

(5080)

# PREFETTURA DI LATINA

## Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Latina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il decreto prefettizio n. 1068/San. del 30 aprile 1951, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di posti vacanti di veterinario condotto nella provincia di Latina alla data 31 dicembre 1950;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20493.2/8588, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 104 del 5 maggio 1952, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 81, 55 e 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per posti vacanti di veterinario condotto nella provincia di Latina, di cui al decreto citato nelle premesse:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Tolomei dott. Felice | punti | 62,331 | su 100 |
| 2. Lauretti dott. Attilio | » | 56,415 | » |
| 3. Zaccheo dott. Alberto | » | 52,072 | » |
| 4. Di Nardo dott. Francesco | » | 52,011 | » |
| 5. Maggiacomo dott. Vincenzo | » | 51,724 | » |
| 6. Davino dott. Stanislao | » | 51,580 | » |
| 7. Berti dott. Angelo | » | 50,723 | » |
| 8. Giangrande dott. Aurelio | » | 49,178 | » |
| 9. Lorello dott. Antonio | » | 44,880 | » |
| 10. Falconcini dott. Gino | » | 43,117 | » |
| 11. Mazzoleni dott. Mario | » | 42,902 | » |
| 12. Cimorelli dott. Edmondo | » | 42,659 | » |
| 13. Casamassima dott. Eustachio | » | 41,838 | » |
| 14. Di Palma dott. Antonio | » | 41,408 | » |
| 15. La Penna dott Ercole | » | 41,100 | » |
| 16. Vinciguerra dott. Natale | » | 40,628 | » |
| 17. Apolloni dott. Alessandro | » | 39,631 | » |
| 18. Mazzoleni dott. Renato | » | 38,440 | » |
| 19. Iannucci dott. Mario | » | 38,030 | » |
| 20. Cafiero dott. Mariano | » | 36,474 | » |

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Latina, addì 9 ottobre 1952

p. *Il prefetto*: VECCHI

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il precedente decreto n. 30458/3 del 9 ottobre 1952, con il quale è stata approvata la graduatoria generale dei candidati risultati idonei nel concorso per posti vacanti di veterinario condotto nella provincia di Latina, bandito con decreto prefettizio 1068/San. del 30 aprile 1951;

Viste le domande dei candidati dichiarati idonei nel succitato concorso, nelle quali sono state indicate, in ordine di preferenza, le sedi per le quali, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 81, 55 e 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

I seguenti candidati dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori della sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Tolomei dott. Felice: condotta unica di Terracina;
2) Lauretti dott. Attilio: condotta unica di Pontinia;
3) Zaccheo dott. Alberto: condotta unica di Aprilia;
4) Di Nardo dott. Francesco: condotta consorziale di Sabaudia-San Felice Circeo.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Latina, addì 9 ottobre 1952

p. *Il prefetto*: VECCHI

**(5095)**

# PREFETTURA DI CATANIA

## Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 11994-3ª dell'11 marzo 1952, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1946, concorso bandito con decreto prefettizio n. 29698-III del 19 luglio 1947;

Visto l'altro decreto prefettizio n. 11995, in data 11 marzo 1952, col quale sono state assegnate le condotte ostetriche alle vincitrici del suddetto concorso;

Considerato che le ostetriche Raciti Rosa, Triberio Concetta, Guido Giovanna, Tanteri Barbara, Rubonello Francesca, hanno rinunziato alla nomina per le condotte ostetriche rispettivamente assegnate di Pedara, Giarre (frazione Macchia), Adrano, Belpasso, Mirabella Imbaccari, e che le ostetriche Lizzio Giovanna, Coco Rosa e Leotta Maria, dichiarate rispettivamente vincitrici per le sedi di Riposto (frazione Torre Archirafi), San Cono e Santa Maria di Licodia, hanno fatto conoscere che intendono optare rispettivamente per le sedi di Giarre (frazione Macchia), Mirabella Imbaccari e Pedara;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere alla assegnazione delle sedi rimaste o che rimarranno vacanti, tenuta presente la graduatoria anzidetta nonchè l'ordine di preferenza delle sedi richieste dalle concorrenti dichiarate idonee;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie e il regio decreto 22 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Alle ostetriche sottoelencate è assegnata la condotta a fianco di ciascuna indicata:

1) Leotta Maria: Pedara;
2) Lizzio Giovanna: Giarre (frazione Macchia);
3) Pignataro Giuseppa: Adrano;
4) Bonnici Concetta: Riposto (frazione Torre Archirafi);
5) Signorelli Carmela: Belpasso;
6) Coco Rosa: Mirabella Imbaccari;
7) Di Blasi Ernesta: San Cono;
8) Tanteri Maria: Santa Maria di Licodia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 11 ottobre 1952

*Il Prefetto*

**(5097)**

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.